

Legge regionale 05 settembre 1989 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

**Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l'anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.**

**Art. 89**

*Modifica del termine di cui all' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9(1)(2)*

1. Per la concessione dei finanziamenti di cui all' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dello stesso articolo 1, già modificata dall' articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, e successivamente dall' articolo 62 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è ulteriormente modificata in quella del 31 marzo 1989.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.